

□ **Interrogazione n. 1486**

presentata in data 21 novembre 2013

a iniziativa del Consigliere Latini

“LR 17/95 - indennizzi per danni causati agli allevatori - mancata determinazione dei valori fissati annualmente come da art. 3 comma 2 - LR 19/95”

a risposta orale urgente

Premesso:

che per i danni causati al patrimonio zootecnico dall'uccisione di bovini, ovini, caprini ed equini da lupi e cani randagi o ferali, è concesso agli allevatori un indennizzo fino alla reale entità del danno subito in relazione ai valori fissati annualmente dalla Giunta Regionale;

che gli relativi indennizzi sono disciplinati dall'art. 3 della Legge Regionale del 20 febbraio 1995, n. 17 in materia di “interventi e indennizzi per danni causati al patrimonio zootecnico da specie animali di notevole interesse scientifico e da cani randagi”;

Considerato che l'art. 3, comma 2 della LR 17/95, prevede che la Giunta Regionale fissi entro il 31 marzo di ogni anno i valori medi per specie, razza, età e caratterizzazioni oggettive, compresa l'iscrizione all'albo genealogico, sulla base delle quali verrà effettuata la valutazione;

INTERROGA

Il Presidente della Giunta Regionale per conoscere le motivazioni per il quale gli indennizzi sono ancora calcolati in base alla determinazione dei valori stabiliti con DGR 445 del 15/03/2010 e non si è dato invece corso al rispetto del comma 2, art. 3 LR 17/95 che obbliga la Giunta fissare i suddetti valori entro il 31/3 di ogni anno.